



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2025 FASCICOLO II

Cristina Videtta

**Paesaggio e urbanistica: considerazioni a margine della sentenza della
Corte costituzionale del 4 luglio 2024 n. 119
sulla legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022**

17 maggio 2025

**IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO
CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO**



Cristina Videtta
Paesaggio e urbanistica: considerazioni a margine della sentenza della
Corte costituzionale del 4 luglio 2024 n. 119
sulla legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022* **

SOMMARIO: 1. Osservazioni preliminari e di contesto. – 2. Le censure. In particolare: l'interpretazione delle disposizioni potenzialmente derogatorie al PRG – 3. Segue. L'interesse paesaggistico in conferenza di servizi. – 4. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT: The article examines Constitutional Court ruling no. 119 of 2024, focusing in particular on the issue of possible derogations from municipal urban planning instruments and the risk that such derogations might result, even indirectly, in violations of the Regional Landscape Plan (PPR), thereby undermining the principle of the primacy of landscape planning. The author highlights how the Court rejected the objections not on the basis of an actual assessment of the absence of derogatory effects, but rather by affirming the possibility of interpreting the regional provisions in a manner consistent with the principle of the PPR's primacy. In doing so, the ruling aligns with a well-established body of constitutional jurisprudence that recognizes landscape planning as a unifying and guiding framework for the protection of the territory at the national level.

1. Osservazioni preliminari e di contesto

La legge regionale piemontese 31 maggio 2022, n. 7, è intervenuta sulla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16, in materia di riuso e riqualificazione dell'edificato, e su alcuni aspetti della storica legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sulla tutela e l'uso del suolo, apportando significativi interventi di semplificazione – a cui, in effetti, è intitolata - in materia urbanistica ed edilizia; vengono in particolare introdotte novità normative in materia di riuso, riqualificazione dell'edificato e rigenerazione urbana, specificamente volte a dare maggiore impulso ed efficacia alle politiche di utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al contenimento del consumo di nuovo suolo tramite il recupero degli spazi esistenti.

Con ricorso n. 54 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso questioni di legittimità costituzionale avverso un'ampia serie di norme della legge stessa e su di essa si

*  Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

Cristina Videtta è Professoressa associata di Diritto amministrativo nell'Università di Torino.

** Il contributo costituisce il testo, ampliato e integrato, della relazione tenuta al convegno "L'edilizia tra sviluppo urbanistico, sostenibilità ambientale e interesse paesaggistico", svoltosi a Genova, il 25-26 marzo 2025.



è appunto pronunciata la Corte costituzionale con la [sentenza 4 luglio 2024 n. 119](#) qui in oggetto.

Se paesaggio e urbanistica si contendono da sempre il campo di applicazione in quanto entrambi evidentemente gravanti su un oggetto che nel tempo, quanto meno dalla legge Galasso, è divenuto in larga misura di fatto coincidente generando così sovrapposizioni e interferenze tra le discipline¹ e se oggi il Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (d'ora in poi, Codice), consente di registrare una netta prevalenza del primo sul secondo² –, nuove prepotenti esigenze, anche a fronte della crisi anche economica e sociale determinate dall'andamento della pandemia COVID³, rimettono in gioco la gerarchia tra questi interessi portando a ridiscutere tale rapporto specie qualora la disciplina urbanistica (*rectius*, di governo del territorio) introduca norme di semplificazione⁴.

¹ Sul punto, e con specifico riferimento alla legge Galasso, si leggano le considerazioni di M. IMMORDINO, voce *Paesaggio*, in *Dig. disc. pubbl.*, X, Torino, 1995, 572 ss. secondo la quale “Equiparando i piani paesistici ai piani urbanistico-territoriali la nuova legge [NRD la l. n. 431 del 1985] recupera al piano paesistico quella funzione di regolamentazione globale del territorio vincolato, inteso come contesto unitario idoneo a soddisfare le esigenze spirituali e di lavoro delle popolazioni interessate, che, si è già visto, gli spettava nella normativa del '39, ma che l'interpretazione corrente non coglieva, nell'erroneo presupposto che la tutela del paesaggio passasse soprattutto attraverso il momento inibitorio dell'intervento umano. Tale equiparazione non comporta l'assorbimento del paesaggio nell'urbanistica, ma è indicativa dell'inscindibile connessione esistente tra le due materie a livello pianificatorio ed ulteriore affermazione del principio che la tutela del paesaggio si persegue anche attraverso gli strumenti urbanistici”. Il tema del rapporto tra paesaggio e urbanistica è del tutto noto e la letteratura è troppo ampia per tenerne compiutamente conto. Si vedano comunque, tra i più recenti, le osservazioni di G. PIPERATA, *Paesaggio*, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Diritto del Patrimonio Culturale*, Bologna, 2025, 272 ss.; L. CARBONE, *Ambiente, paesaggio e beni culturali ambientali*, in www.federalismi.it, n. 19/2024, nonché P. CHIRULLI, *Cosa rimane della pianificazione urbanistica*, in *Riv. Giur. Urb.*, 2021, 484 ss. la quale mette in rilievo anche le contaminazioni tra pianificazione urbanistica e paesaggistica. Sulla forza espansiva dell'urbanistica, cfr. per tutti E. BOSCOLO, *Oggetti, funzioni e figure per l'urbanistica Contemporanea*, in *Riv. Giur. Urb.*, 2023, 12 ss. Sul concetto olistico di “territorio”, cfr. per tutte, Corte cost., [n. 179 del 2019](#), secondo la quale esso è oggi considerato “non più solo come uno spazio topografico suscettibile di occupazione edificatoria ma rivalutato come una risorsa complessa che incarna molteplici vocazioni (ambientali, culturali, produttive, storiche)”.

² Sul tema, di sicuro interesse il recente A. BARTOLINI, voce *Urbanistica*, in *Enc. dir., I tematici*, vol. III, Milano, 2022, 1262 ss.

³ Significativamente la *Relazione di presentazione alla proposta di legge regionale* evidenzia “il complesso delle criticità cui occorre porre rimedio se si vuole garantire effettiva competitività al nostro territorio nello sforzo che tutto il Paese è chiamato a fare per sfuggire al baratro della deindustrializzazione e del collasso di interi settori di attività che il COVID rischia di causare” (pag. 1).

⁴ Pare del tutto significativo come la citata *Relazione di presentazione al progetto di legge regionale*, affermi esplicitamente come il Piano Paesaggistico piemontese “– al di là del suo significato programmatico e culturale, potenzialmente positivo [NDR: sic!] – si sta rivelando a sua volta di difficile inserimento nel sistema operativo dell'urbanistica piemontese. È parso pertanto quanto mai opportuno effettuare un “urgente intervento di aggiornamento” all'ordinamento piemontese che presiede al riuso edilizio, intervento pensato per



In tale scenario, la decisione della suprema Corte pare dunque meritevole di attenzione in quanto offre alcuni interessanti spunti di riflessione proprio relativamente al rapporto tra paesaggio e urbanistica visto attraverso il prisma della semplificazione⁵.

Va preliminarmente evidenziato come le censure mosse alla legge piemontese siano numerose e in larga misura investano soprattutto profili di governo del territorio; non secondarie tuttavia le questioni sollevate in riferimento alla materia paesaggistica⁶ - oggetto di specifico interesse in questa sede - il che, in prima battuta, dimostrerebbe un'attenzione particolare del Governo ricorrente per il tema, cosa che senz'altro va valutata positivamente specie in un momento storico in cui l'interesse paesaggistico è sottoposto anche a nuove e inedite pressioni a fronte, tra l'altro, delle sempre più intense esigenze legate alla transizione ecologica⁷.

In disparte tuttavia tale tema atteso che non è oggetto della pronuncia in esame – e premesso altresì necessariamente che in Piemonte è vigente un PPR approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 3 ottobre 2017, n. 233-35836 all'esito del processo di co-pianificazione avviato con lo Stato –, dalla lettura del ricorso si evince chiaramente, per quanto qui di interesse, come il Governo abbia ritenuto troppo spregiudicata la legge censurata nei confronti proprio della pianificazione paesaggistica

ridare operatività ed efficacia al sistema normativo regionale in tema di gestione del territorio. Nel perdurante clima di stasi dell'economia e soprattutto dell'edilizia, è parso peraltro opportuno dare la precedenza ad una nuova norma, che risulti il più possibile di immediata attuazione" (pag. 3).

⁵ Sulla garanzia dell'interesse paesaggistico in relazione alla semplificazione amministrativa, cfr. le considerazioni di perdurante attualità di P. MARZARO, *L'amministrazione del paesaggio*, Torino, 2011, spec. 99 ss. Per una disamina di più ampio respiro sul tema della semplificazione edilizia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, cfr. M. P. GENESIN, *Semplificare per non consumare e per rigenerare: la "semplificazione" edilizia regionale nel quadro dei più recenti orientamenti interpretativi della Corte costituzionale*, in *Riv. Giur. Urb.*, 2025, in corso di pubblicazione.

⁶ Con specifico riferimento alle parti interessate dalle censure in esame, il ricorso interessa in particolare alcune norme di cui al capo II (articoli 3-15) della l. 7 del 2022 dedicato alle modifiche alla legge regionale n. 16 del 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), con particolare riferimento all'introduzione di ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia in riferimento agli incrementi di volumetria realizzabili in relazione alle destinazioni d'uso in essere. Altresì interessate dal ricorso alcune norme del capo V (articoli 34-51) che contiene ulteriori norme in materia di competitività, con specifico riferimento a norme relative alla possibilità di realizzare spazi per attività comuni con locali per il fitness, sale comuni ricreative e di riunione, guardiole di portineria, nonché, limitatamente al piano terreno o seminterrato, spazi chiusi per ricovero di cicli, motocicli e mezzi di trasporto per disabili, al fine di favorire l'integrazione tra spazi destinati alla residenza, e spazi accessori; - la disciplina degli interventi volti a installare in edifici privati già esistenti o di nuova costruzione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, una vasca riabilitativa per idroterapia destinata alle persone disabili.

⁷ Ancorché la sentenza in oggetto non tratti il tema, il rilievo pare comunque di interesse qualora lo si guardi in un contesto più ampio. Sui termini attuali del conflitto tra paesaggio e ambiente, specie alla luce della modifica costituzionale operata dalla l. cost. 11 febbraio 2022 n. 1, si vedano per tutti le stimolanti considerazioni di P. CARPENTIERI, *Relazioni e conflitti tra ambiente e paesaggio*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 13/2023.



piemontese, segnatamente nel nome di esigenze di semplificazione che, se rispondono anche ad necessità connesse per certi versi alla tutela dell'ambiente in una sua peculiare declinazione (afferendo per esempio a temi quali le limitazioni di consumo di suolo), per altro verso rischiano di compromettere l'interesse paesaggistico e ambientale (inteso, quest'ultimo, nel suo significato più generale)⁸.

Invero, la Corte costituzionale si è pronunciata solo su cinque di tali censure, atteso che alcune di esse sono state oggetto di rinuncia e altre sono rimaste assorbite nella declaratoria di incostituzionalità sotto il profilo della violazione della competenza concorrente in materia di governo del territorio.

Considerando le sole censure oggetto di decisione, valgano prima di tutto due considerazioni per così dire a livello "macro", rilevabili in generale guardando alla struttura delle stesse.

In prima battuta può osservarsi come due siano le tipologie di contestazioni mosse: quattro di esse, infatti, riguardano la pretesa illegittimità di alcune norme della legge regionale che, consentendo deroghe alla pianificazione urbanistica, finirebbero per derogare indirettamente (anche) alla disciplina paesaggistica e al PPR, a cui la pianificazione urbanistica si deve conformare; una censura riguarda invece la possibile dequotazione dell'interesse paesaggistico in seno alla conferenza di servizi che, come si vedrà meglio innanzi, è la sede in cui devono trovare approvazione le varianti semplificate.

In seconda battuta, può altresì osservarsi come, se si esclude quest'ultima, nel primo gruppo di censure menzionate si prospetti una violazione della Costituzione di tipo, per così dire, indiretto e, questo, sotto due differenti profili. In primo luogo, la pretesa violazione non è direttamente riferita all'art. 117, c. 2, lett. s) Cost., nella misura in cui attribuisce alla competenza legislativa esclusiva la materia della tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali (all'interno del quale, come noto, deve essere ricondotto anche il paesaggio), quanto piuttosto agli artt. 135, 143 e 145 del Codice, quali norme interposte, la cui violazione, siccome espressione della volontà del legislatore di attribuire preminenza al piano paesaggistico, impatterebbe (appunto indirettamente) sul rispetto della norma costituzionale; secondo tale ricostruzione, dunque, la legge regionale piemontese, dettata in materia di governo del territorio, attribuendo ai comuni il potere di derogare il PRG, comprometterebbe il necessario rispetto del PPR, violando così la competenza esclusiva in materia attribuita allo Stato dall'art. 117 Cost., c. 2, lett. s), che la preminenza del PPR ha previsto. Per altro ma convergente profilo, le norme censurate non violerebbero direttamente la norma costituzionale e neppure il PPR, ma ammettendo deroghe al PRG,

⁸ Doveroso il richiamo alla triplice declinazione dell'espressione "ambiente" come tutela delle bellezze paesaggistiche, lotta contro gli inquinamenti e, infine, governo del territorio, di M. S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 15 ss.



determinerebbero la violazione di questo e, solo indirettamente, quella del PPR a cui il PRG deve essere necessariamente conformato.

Osservando, per così dire, “dall’alto” la sentenza, va rilevato come tutte le questioni sollevate in relazione alla pretesa violazione dell’interesse paesaggistico siano accomunate dal fatto che vengono dichiarate non fondate dalla Corte (diversamente da altri profili di censura, più specificamente appuntati sui limiti della potestà legislativa regionale in materia di governo del territorio, molti dei quali sono stati invece accolti). Questa osservazione, apparentemente banale, in realtà colpisce sia perché le censure mosse relative alla tutela dell’interesse paesaggistico sono numerose e piuttosto articolate, sia perché sembrerebbe doversi ammettere, ad una prima lettura, che la (pretesa potenziale) derogabilità – ancorché indiretta secondo quanto visto - da parte comunale delle prescrizioni di PPR prevista dalla legge regionale sia effettivamente compatibile con quel principio di preminenza della pianificazione paesaggistica sulle pianificazioni territoriali (e dunque con l’art. 117, c 2, lett s), Cost., secondo quanto già osservato) più volte richiamato nel ricorso.

2. Le censure. In particolare: l’interpretazione delle disposizioni potenzialmente derogatorie al PRG

La lettura analitica delle censure e delle rispettive argomentazioni della Corte restituisce invece un quadro ben diverso, in cui viene riaffermato, in perfetta continuità e coerenza con la giurisprudenza costituzionale precedente, il principio di preminenza della pianificazione paesaggistica sulle previsioni urbanistiche ed edilizie.

Qualche cenno ai rilievi mossi chiarirà quanto rilevato.

La prima censura che investe profili di tutela paesaggistica è quella relativa all’art. 5 (c. 3 lett. e), l.r. 7 del 2022, che sostituisce l’articolo 3 della l.r. 16 del 2018, andando a incidere sull’ *Ambito e modalità di applicazione in tema di riuso*. Per quanto viene qui in rilievo la norma risultante dalla riforma introdotta nel 2022, che subordina il rilascio del permesso a costruire a una deliberazione del Comune, attribuendo a quest’ultimo il potere di concedere, per gli interventi del c.d. secondo piano casa, volumetrie premiali, nonché di consentire la delocalizzazione di superfici e volumi, stabilendo autonomamente le modalità di corretto inserimento di tali interventi – di rilevante impatto – nel contesto territoriale. A fronte del disposto secondo il quale “fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione del consiglio comunale, trova applicazione la disciplina prevista dal PRG vigente nel comune”, se ne desumerebbe l’attribuzione unilaterale (in quanto prevista dalla legge regionale) al *solo* Comune di prevedere deroghe agli strumenti urbanistici e quindi allo stesso PPR (a cui i primi



devono necessariamente essere conformati), minando tra l'altro l'attuazione unitaria del PPR mediante pianificazione urbanistica⁹.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, il comune risulterebbe investito di veri e propri poteri di pianificazione paesaggistica, potendo stabilire autonomamente «gli interventi eventualmente necessari per conseguire l'armonizzazione architettonica e paesaggistica rispetto al contesto edificato, con facoltà di concedere, previa motivazione, premialità anche maggiori rispetto a quelle di cui alla lettera».

La Corte, come anticipato, dichiara la questione non fondata. Il ragionamento prende le mosse dalla riaffermazione del principio della primazia della tutela paesaggistica che impone, tra l'altro, l'interpretazione delle normative delle regioni (in questo caso in materia di governo del territorio) dotate di PPR in termini di conformità a questo; ne consegue, come precipitato, che le eventuali deroghe al PRG non si traducano automaticamente in deroghe al PPR (e al Codice dei beni culturali e paesaggistici).

Dunque è proprio la configurabilità di un'interpretazione della norma censurata in senso non derogatorio al PPR (e alla normativa ambientale) che determina la mancata, automatica, violazione del principio di preminenza del PPR e che dunque si oppone all'incostituzionalità paventata.

Conseguentemente, il doveroso rispetto della disciplina prevista dal PPR rende automaticamente inderogabili le disposizioni del PRG, che siano attuative del PPR, nel caso in cui i comuni abbiano adeguato i PRG al PPR; parimenti, nel caso dei comuni che non si siano ancora adeguati, risultano inderogabili le prescrizioni del PRG la cui violazione determini un diretto contrasto con le previsioni del PPR immediatamente cogenti.

In aggiunta, viene osservato come, in riferimento proprio alla legge regionale in esame, qualsivoglia dubbio in merito a supposte deroghe alla citata disciplina e al PPR si dissolverebbe in ogni caso a fronte del chiaro portato normativo dell'art. 1, c. 2, della stessa l.r. Piemonte n. 16 del 2018, - che la Regione nelle sue difese definisce quale "clausola generale" - ai sensi del quale è solo «nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del piano paesaggistico regionale (PPR)» che la Regione può promuovere «interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti, interventi di rigenerazione urbana e il recupero dei sottotetti e dei rustici», finalizzati a

⁹ Così l'art. 5, c. 3, lett e): "Limitatamente ai casi di cui al comma 2, lettera b) [NDR ossia quelli previsti dall'articolo 5 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106], il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla deliberazione comunale che dichiara: (...) e) gli interventi eventualmente necessari per conseguire l'armonizzazione architettonica e paesaggistica rispetto al contesto edificato, con facoltà di concedere, previa motivazione, premialità anche maggiori rispetto a quelle di cui alla lettera c). Fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione del consiglio comunale, trova applicazione la disciplina prevista dal PRG vigente nel comune."



«limitare il consumo di suolo e riqualificare la città esistente, aumentare la sicurezza statica dei manufatti, le prestazioni energetiche degli stessi, favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato».

A tale proposito, a parere di chi scrive, è di sicuro interesse osservare come, a rafforzamento del principio espresso dall'art. 1 citato, la previsione della necessaria preminenza del Codice e del PPR non comparisse nella versione originaria della legge, ma sia stata aggiunta solo in un secondo momento con l.r. 21 dicembre 2018, n. 31, il che testimonierebbe l'intento chiarificatorio del legislatore regionale che con tale integrazione aveva evidentemente voluto fugare ogni dubbio interpretativo, passato ma anche futuro, sul portato della legge regionale stessa; a ciò si aggiunga come la norma in questione, in quanto titolata "principi e finalità", debba necessariamente essere considerata la chiave di lettura di tutta la legge, inclusa ovviamente ogni successiva modifica, che ad essa deve necessariamente essere conformata¹⁰.

Le affermazioni della Corte appena riportate trovano necessario completamento nel passaggio successivo relativo alla decisione in merito all'art. 7, l. 7 del 2022, che ha sostituito l'art. 5 della l.r. Piemonte n. 16 del 2018, in quanto la norma prevedeva interventi in deroga - ossia incrementi volumetrici per gli interventi di ristrutturazione riguardanti gli edifici o parti di essi, con destinazioni totalmente o in parte residenziale o turistico-ricettiva o direzionale, gli edifici con destinazione, totalmente o in parte, produttiva, industriale, logistica o artigianale e gli edifici con destinazione, totalmente o in parte, commerciale - limitandosi ad affermare che tali interventi dovessero essere coerenti «con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario». Nella prospettazione del ricorrente, la mancanza dell'espresso richiamo al rispetto del PPR, unitamente alla formulazione generica della norma, avrebbero finito per configurare un'eccezione di sistema in forza della quale, per le tipologie di interventi indicati, i valori paesaggistici e culturali quali limiti all'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistica ed edilizia avrebbero trovato una tutela meno stringente in quanto affidata non tanto ad un rigido rispetto del PPR ma ad una mera valutazione di coerenza di competenza comunale. Ne sarebbe conseguito che, nei casi in cui i piani urbanistici risultassero conformati, sarebbero rimaste inderogabili solo quelle prescrizioni per le quali, a fronte di un non meglio precisato parametro, fosse ritenuta – da parte dei Comuni e non dallo Stato e dalla Regione che alla pianificazione paesaggistica

¹⁰ Tra le molte, in senso conforme, [Corte cost. n. 17 del 2023](#): "non è corretto infatti inferire dalla mera previsione [NDR in una legge regionale] di interventi in deroga agli strumenti urbanistici inevitabili deroghe ai piani paesaggistici già approvati. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, in forza del principio di prevalenza della tutela paesaggistica, la normativa regionale deve essere interpretata, in assenza di deroghe espresse, in termini compatibili con le prescrizioni del piano paesaggistico, sempre che una tale pianificazione esista (come accade nella Regione Puglia), e può quindi ritenersi implicitamente rispettosa della disciplina di tutela del paesaggio".



avevano concorso - una diretta finalizzazione a esigenze di tutela; diversamente, nel caso di piani urbanistici comunali non ancora conformati al piano paesaggistico, quest'ultimo strumento sarebbe stato derogato, poiché le valutazioni inerenti alla tutela sarebbero rimesse esclusivamente all'apprezzamento dei comuni, nel momento della detta valutazione di coerenza, con l'ulteriore conseguenza che questi ultimi finirebbero per sostituirsi al PPR.

Come anticipato, anche in questo caso la Corte dichiara tutte le questioni prospettate come non fondate, constatando come la norma censurata risulterebbe comunque del tutto adeguata a escludere una deroga al PPR, ove coordinata con quanto disposto dal già richiamato art. 1, c. 2, della medesima l.r. Piemonte n. 16 del 2018, che, come si è detto, stabilisce il necessario rispetto delle disposizioni Codice nonché del piano paesaggistico regionale da parte degli interventi promossi dalla Regione.

Sul punto, varrebbe, in ogni caso, il principio secondo il quale, in mancanza di una espressa indicazione legislativa in merito alla necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice dei beni culturali e del paesaggio, non ne deriverebbe, di per sé, l'illegittimità costituzionale della disciplina, qualora nella stessa Regione – come in effetti accade in Piemonte – sia operante un piano paesaggistico approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145, del Codice stesso¹¹; da ciò l'infondatezza delle censure mosse che, a parere di chi scrive, visto il principio affermato, rimarrebbe ferma anche in assenza di una norma di principio come il più volte richiamato art. 1, c. 2, della legge regionale.

Sulla stessa linea si pongono sostanzialmente le censure relative agli artt. 47 e 48 della legge regionale e le conseguenti argomentazioni del supremo collegio.

Ai soli fini di completezza: l'art. 47, rubricato «Norme sugli spazi di uso collettivo ed accessori alla residenza e incentivi per i nuovi format edilizi», in vista di una rigenerazione di fabbricati già esistenti, nonché per incentivare la realizzazione di tali spazi in edifici di nuova costruzione, al fine di favorire l'utilizzo delle "zone comuni" negli edifici a destinazione residenziale, prevede la possibilità di realizzare sale per il fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro, nonché la possibilità di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli, motocicli o mezzi di trasporto per disabili e consente, altresì, il recupero a scopo abitativo dei cosiddetti piani pilotis (ossia di quali soluzioni architettoniche con pilastri a vista, che sorreggono l'edificio e creano uno spazio coperto, libero da pareti) «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2), e il comma 4 secondo cui il recupero, anche a fini abitativi, dei piani pilotis è consentito

¹¹ Si tenga peraltro conto che, anche in assenza di un PPR approvato, la Corte aveva avuto modo di affermare che «Conseguentemente, questa Corte ha predicato la necessità di una «maggiore cautela» nel valutare le norme regionali che intersechino profili attinenti alla pianificazione paesaggistica, qualora ci si trovi di fronte alla mancanza di un piano paesaggistico codificato tra lo Stato e la regione; e ciò, «non perché la Regione non possa in nessun caso attivare le proprie competenze legislative, ma perché va evitato il rischio che esse [...] permettano il consolidamento di situazioni tali da ostacolare il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica» ([Corte cost., sent. n. 163 del 2023](#)).



pure «in deroga alla densità fondiaria di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 1444 del 1968 e alle norme del PRG».

L'art. 48 della l.r. Piemonte n. 7 del 2022, rubricato «Norme per l'installazione in edifici privati di vasca riabilitativa per idroterapia», laddove consente la realizzazione, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità certificata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, determinandone dimensioni e altezze massime, stabilendo che possono realizzarsi «in deroga agli strumenti urbanistici vigenti».

Ancora una volta le contestazioni mosse riguardano, in entrambi i casi, la pretesa violazione dell'art. 117, c. 2, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del Codice, in riferimento alla previsione della legge regionale che, consentendo di effettuare interventi in deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica, permetterebbe di derogare, «sebbene indirettamente», al PPR, adottato d'intesa con lo Stato, al quale i predetti strumenti di pianificazione devono conformarsi, con conseguente ulteriore lesione del principio di leale collaborazione, già più volte invocata. Coerentemente con quanto già rilevato, l'infondatezza delle questioni viene rinvenuta nelle medesime ragioni già esposte in merito alle censure più sopra analizzate, in relazione alle quali la Corte aveva stabilito come la possibilità di effettuare interventi in deroga ai piani urbanistici non comporti automaticamente la possibilità di derogare anche alle previsioni del Piano paesaggistico.

3. Segue. *L'interesse paesaggistico in conferenza di servizi*

Nel secondo blocco di censure riguardanti la pretesa violazione dell'interesse paesaggistico, si colloca un unico motivo, molto diverso dai precedenti che si sono esaminati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, infatti, anche l'art. 10, l.r. n. 7 del 2022, che sostituisce l'art. 8, l.r. Piemonte n. 16 del 2018, nella parte in cui dispone che gli interventi di demolizione e ricostruzione ivi previsti, con recupero della capacità edificatoria, avvengono «*previa variante urbanistica semplificata*, approvata ai sensi dell'articolo 17 *bis*, c. 5, della l.r. n. 56 del 1977 (...)»¹², ossia in conferenza di servizi con tutte le amministrazioni interessate e la successiva ratifica del consiglio comunale.

¹² Di seguito, per comodità di lettura, si riporta la norma censurata: «Art. 8. (Norme per la decostruzione). 1. Gli edifici localizzati in zona agricola, legittimi alla data della richiesta di intervento, possono essere oggetto di demolizione con il recupero della capacità edificatoria pari al 40 per cento della superficie coperta esistente con un limite di 2000 metri cubi, utilizzabile in altra area urbanizzata o adiacente ad un'area urbanizzata o edificata dello stesso comune, previa variante urbanistica semplificata, approvata ai sensi dell'articolo 17 *bis*, comma 5, della l.r. 56 del 1977; tale capacità può essere riallocata con incremento dell'indice di edificabilità di zona. 2. Gli edifici localizzati non in zona agricola e non utilizzati, legittimi alla data della richiesta d'intervento, possono essere oggetto di demolizione con il recupero della capacità edificatoria pari al 100 per cento della superficie



In questo caso, l'incostituzionalità prospettata deriverebbe dal fatto che, in mancanza di una espressa previsione (all'interno della norma censurata) della necessaria conformazione al PPR, questa stessa conformazione non sarebbe garantita; troverebbero infatti applicazione gli artt. 14 ss. della l. n. 241 del 1990 a fronte dei quali l'interesse paesaggistico potrebbe risultare pretermesso atteso che, come noto, il silenzio del Ministero della cultura vale assenso e il dissenso può essere superato; ne conseguirebbe la lesione del principio di prevalenza del piano paesaggistico e di quello di copianificazione obbligatoria (con conseguente violazione dell'art. 117, c. 2, lett. s), Cost.), in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 135, 143 e 145 del Codice, nonché la violazione degli artt. 3 e 9 Cost., per dequotazione dell'interesse paesaggistico stesso a cui, invece, le norme costituzionali attribuiscono un rango primario.

In questo ambito la manifesta infondatezza della questione affermata dal supremo Collegio sarebbe da ricondursi al fatto che la censura prospetterebbe una violazione meramente ipotetica ed eventuale delle prescrizioni del piano paesaggistico, che non trarrebbe però origine dall'art. 10, l.r. n. 7 del 2022, ma che potrebbe derivare, in via meramente eventuale, da vizi propri della delibera di approvazione della variante urbanistica semplificata.

La questione, piuttosto delicata, pare evocare il noto dibattito sulla dequotazione del ruolo degli interessi sensibili all'interno degli strumenti di semplificazione e, in particolare, in conferenza di servizi. In disparte, e per inciso, va comunque notato come la Corte, piuttosto sbrigativamente, scriva che ciò che il ricorrente rileva è che "il mancato esplicito dissenso delle amministrazioni chiamate a valutare la conformità della variante urbanistica semplificata al piano paesaggistico, nella sede della conferenza di servizi prevista dall'art. 17 bis, l.r. Piemonte n. 56 del 1977, possa determinare un *vulnus* alla tutela dei valori ambientali", mentre, da una attenta lettura del ricorso emerge come ciò che il ricorrente paventa sarebbe piuttosto il fatto che" il silenzio del Ministero della cultura vale assenso",

esistente con un limite di 2000 metri cubi, utilizzabile in altra area urbanizzata o adiacente ad un'area urbanizzata o edificata dello stesso comune, o di altro comune, previa variante urbanistica semplificata, approvata ai sensi dell' articolo 17-bis, c. 5, della l.r. 56 del 1977 ovvero con permesso di costruire in deroga ai sensi dell' articolo 5, comma 9, lett. b), del d.l. 70 del 2011 ; tale capacità può essere riallocata con incremento dell'indice di edificabilità di zona. 3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel caso sia dismessa gratuitamente al comune almeno il 20 per cento della superficie pertinenziale dell'edificio demolito per la realizzazione di servizi pubblici, è ammesso un incremento del 5 per cento della volumetria ricostruibile. 4. Gli interventi di cui ai commi precedenti comprendono la completa riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione dell'area di attuale insediamento del volume decostruito, comprensivo delle pertinenze. 5. Le premialità di cui al presente articolo sono ammesse solo a condizione che le superfici permeabili finali dopo gli interventi abbiano una maggiore estensione di quelle iniziali, calcolate in modo complessivo sui lotti oggetto di demolizione e sui lotti oggetto di nuova costruzione."



e, soprattutto, che *“il dissenso può essere superato”*¹³; il problema sorgerebbe invece non tanto (e non solo) qualora il ministero competente non partecipasse e/o non esprimesse il suo dissenso, quanto piuttosto in relazione al fatto che il dissenso, pur espresso, potrebbe comunque essere superato ai sensi degli artt. 14 ss., l. n. 241 del 1990, situazione, questa, in cui effettivamente sarebbe possibile assistere ad una vera e propria dequotazione dell’interesse paesaggistico.

Nel modo in cui viene prospettato, il tema assumerebbe invero connotati piuttosto generali non riconducibili necessariamente alla norma regionale censurata, quanto piuttosto alla generale progressiva normalizzazione degli interessi sensibili, tra cui quello paesaggistico, all’interno degli istituti di cui al capo IV della l. n. 241 del 1990.

Va peraltro aggiunto, ancorché non richiamato nel ricorso (né nella sentenza), come rispetto all’epoca in cui l’art. 17 *bis* è stato introdotto nella legge urbanistica piemontese (ossia nel 2013), il trattamento degli interessi sensibili in conferenza di servizi abbia subito una significativa modifica nel senso dell’ulteriore dequotazione degli stessi. Se infatti nel 2013 la questione trovava la sua regolazione nella previsione vigente, pur con modifiche, fin dalla l. n. 349 del 2000 secondo la quale in caso di dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla cura di un interesse sensibile, la questione “è rimessa” dall’amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri e, dunque, anche nel caso della conferenza di servizi di cui all’art. 17 *bis* della legge piemontese l’interesse paesaggistico avrebbe comunque potuto trovare protezione a livello della (necessaria) remissione in tale sede; al momento invece del ricorso in esame e della pronuncia della Corte Costituzionale, la questione sarebbe stata disciplinata dal nuovo art. 14 *quinquies*, c. 1 (introdotto dall’art. 1, d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127) in forza del quale tale remissione è divenuta meramente facoltativa con la conseguenza che il dissenso del MiC in sede di conferenza di servizi ben avrebbe potuto essere superato senza che per questo vi fosse l’ulteriore (necessaria) revisione a livello di Consiglio dei ministri.

La questione meriterebbe ulteriori riflessioni se non fosse che, per quanto qui di rilievo, dalla motivazione della Corte emerge invece l’erroneità della prospettazione del ricorrente.

¹³ Vale la pena riportare il passaggio del ricorso menzionato nel testo “In sostanza, dunque, si consente di derogare agli indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici mediante variante semplificata, rispetto alla quale é prevista approvazione in conferenza di servizi con tutte le amministrazioni interessate e successiva ratifica del consiglio comunale. Di contro, non risulta prevista la conformazione al PPR ai sensi dell’art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ma la procedura di variante urbanistica semplificata non dà certezza circa l’effettiva conformità della variante al piano paesaggistico fatto d’intesa con lo Stato, considerato che - al più - gli organi del Ministero preposto alla tutela del bene paesaggistico vengono convocati nella conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241 del 1990. Questo significa (in base alle disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990) che *il silenzio del Ministero vale assenso e che il dissenso può essere superato*; effetti, questi, non compatibili con la particolare natura della valutazione di conformità al piano paesaggistico, secondo quanto pure chiarito da giudici amministrativi” (pag. 21-22, punto 47).



La Corte afferma infatti come la norma impugnata non possa mai essere interpretata “nel senso di avallare o comunque facilitare l’assunzione di decisioni in contrasto con il piano paesaggistico” e, anzi, sarebbe lo stesso art. 17 *bis* della l.r. Piemonte n. 56 del 1977, il cui comma 5 è richiamato dalla disposizione impugnata, quanto all’iter di approvazione della variante urbanistica semplificata, a prevedere al comma 1 che “sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa” e, soprattutto, che “Tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni”.

L’affermazione della Corte merita qualche considerazione ulteriore.

Il rinvio all’art. 17 *bis*, dunque, va inteso non solo come riferito al comma 5 effettivamente richiamato dall’art. 10, l.r. 7 del 2022, ma anche alla previsione del comma 1 e dunque al necessario rispetto delle pianificazioni territoriali e, quindi, anche del PPR.

Assume peraltro rilievo il fatto che l’inserimento dell’art. 17 *bis* nel corpo della legge urbanistica piemontese n. 56 del 1977, sia avvenuto con l’art. 35 della l.r. n. 3 del 25 marzo 2013, il quale tuttavia nulla diceva in relazione al necessario rispetto del PPR; il secondo periodo del c. 1, della norma *de qua* è stato invece introdotto dalla successiva l.r. dall’art. 3, c 19, l.r. Piemonte n. 17 del 12 agosto 2013, *Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013*; ancorché nulla in merito dica la *Relazione di presentazione al Disegno di legge regionale n. 344*, presentato il 27 giugno 2013¹⁴, la modifica appare del tutto opportuna in quanto idonea a fornire (meritevolmente) un prezioso chiarimento interpretativo.

La previsione normativa di cui all’art. 17 *bis* dunque fa sì che la eventuale violazione di PPR in sede di conferenza di servizi determini direttamente un vizio del provvedimento finale sotto il profilo della violazione di legge e non già l’applicazione degli artt. 14 ss. della l. n. 241 del 1990 nelle parti sul trattamento degli interessi sensibili; in altre parole, in forza della previsione normativa in esame, la violazione dell’interesse paesaggistico perpetrata in sede di conferenza di servizi a seguito del mancato “rispetto” del dissenso espresso dal Ministero (oggi Ministero della Cultura) vizierebbe direttamente il provvedimento finale nella misura in cui quel dissenso si colleghi alla necessità di rispettare previsioni di PPR. Diversamente, l’interesse paesaggistico eventualmente invocato, ma non direttamente collegato a previsioni di PPR, troverebbe la sua disciplina negli artt. 14 ss. della legge sul procedimento amministrativo con l’unica possibile (ma eventuale) tutela di cui all’art. 14 *quinquies*, ossia proponendo, in quanto amministrazioni preposte alla tutela di un

¹⁴ V. [qui](#) il testo della *Relazione di presentazione al Disegno di legge regionale n. 344*, presentato il 27 giugno 2013.



interesse sensibile, opposizione avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza al Presidente del Consiglio dei ministri, sempre che il MiC avesse espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza stessa.

A livello più generale pare possibile affermare come l'affermazione della Corte secondo la quale la norma impugnata "non può mai essere interpretata nel senso di avallare o comunque facilitare l'assunzione di decisioni in contrasto col piano paesaggistico. Anzi è lo stesso art. 17 *bis*..."¹⁵ e vista la natura giuridica del PPR disegnata dalla Corte stessa, si imponga il rispetto delle norme di PPR anche in quelle regioni dotate di PPR ma in cui manchi una norma analoga a quella contenuta nel primo comma, secondo periodo, della l.r. Piemonte n. 56 del 1977.

4. Considerazioni conclusive

In sede di considerazioni finali, si può osservare come l'infondatezza di tutte le questioni descritte poggia, in sostanza, sull'affermazione dell'inderogabilità del principio di preminenza del PPR e della disciplina posta a presidio della tutela paesaggistica, che diviene così la premessa del ragionamento; in altre parole, la Corte non pare preoccuparsi di dimostrare che il potere di deroga al PRG concesso ai Comuni non comporterebbe derogabilità al PPR, ma piuttosto ribadisce, in riferimento a tutte le censure mosse, come finché e in quanto una norma primaria (qui regionale) possa essere interpretata in conformità col citato principio, quest'ultimo non viene derogato e dunque l'incostituzionalità non sussiste. Il ragionamento della Corte potrebbe per certi versi sembrare assonante con quello fatto in alcune precedenti pronunce (soprattutto in materia di tutela dell'ambiente, ma anche di patrimonio culturale) sulle materie "valore" o "trasversali"¹⁶, effettivamente richiamato in un certo passaggio del ricorso¹⁷, a fronte del quale le Regioni, nelle materie in cui hanno competenza legislativa propria, possono intervenire ponendo garanzie ulteriori rispetto a quelle previste nella legge statale¹⁸. In tal senso, pare significativo il richiamo, da ultimo, a una pronuncia del 2023 in cui

¹⁵ L'utilizzo dell'avverbio "anzi" legittimerebbe a ritenere che l'affermazione rimarrebbe valida anche in assenza del secondo periodo del primo comma dell'art. 17 *bis*, l.r. 56 del 1977.

¹⁶ In materia di ambiente, v., per tutte, la nota [Corte cost., n. 407 del 2002](#); nello stesso senso ma in materia di beni culturali, v. [Corte cost., n. 232 del 2005](#).

¹⁷ Così il passaggio del ricorso richiamato nel testo: "Come evidenziato dal Giudice amministrativo, «In un certo senso, il rapporto che intercorre tra gli strumenti di pianificazione paesistica e i piani urbanistici, è simile a quello che caratterizza il rapporto tra le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio (ambito «trasversale» riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato) e quelle delle Regioni nella materia di loro specifica attribuzione)".

¹⁸ Di interesse sul punto, [Corte cost., 24 del 2022](#), nel senso dell'inderogabilità *in peius* della tutela garantita dal PPR: "La previsione impugnata dal Governo non è compatibile con le linee di indirizzo e le prescrizioni del



la Corte aveva affermato che atteso che la «tutela ambientale e paesaggistica è da ritenersi un valore primario ed assoluto, la cui tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato, esso va inteso come limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali» alle quali resta comunque la facoltà di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze proprie che con essa vengano ad intersecarsi¹⁹.

È peraltro del tutto evidente come, nel caso in esame, il modello di rapporto che anche da tale prospettazione si potrebbe trarre non troverebbe realizzazione, dal momento che la legge regionale non ha previsto garanzie "ulteriori", bensì norme potenzialmente derogatorie rispetto al PPR e quindi in grado di dequotare le garanzie stesse da quello stabilite (la cui incostituzionalità viene però esclusa proprio in forza dell'affermata primazia dell'interesse paesaggistico). Ciò che pare emergere con una certa evidenza è il principio di inderogabilità implicita – ancorché indiretta - alle previsioni di PPR, che si riconferma come la sede dove si confrontano gli interessi che insistono sul territorio e dove gli enti territoriali, *tutti gli enti territoriali*, cooperano nella composizione discrezionale degli stessi alla luce della leale collaborazione. Affermare la preminenza della pianificazione paesaggistica significa dunque salvaguardare questo passaggio, riconfermando il PPR come strumento pianificatorio capace di attuare quell'imprescindibile *visione di sintesi degli interessi* gravanti sul territorio che, solo laddove se ne preservi la lettura data dalla Corte, trovano un assetto coerente, peraltro intersecando allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, c. 2, lett. s), Cost.)²⁰.

A questo va aggiunto come la preminenza della pianificazione paesaggistica consenta di preservare l'impronta *unitaria e unificante* che questo è idoneo a dare sull'intero territorio nazionale, vista la necessaria compartecipazione del Ministero alla formazione del PPR stesso; in proposito, peraltro, vale la pena ricordare che la Corte ha recentemente affermato come proprio quell'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica sia assunta a *valore imprescindibile*, e non sia derogabile dal legislatore regionale "in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale", da cui si ricava evidentemente come tale indirizzo unitario debba superare la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali²¹.

piano paesaggistico regionale, che appresta una peculiare tutela per tali centri, in quanto componenti dell'assetto storico-culturale della Regione autonoma Sardegna. Nell'estendere l'ambito applicativo di ammissibilità degli interventi, il legislatore regionale deroga *in peius* allo standard di tutela che il piano ha individuato per preservare l'assetto identitario del paesaggio, nella sua valenza insieme storica ed estetica".

¹⁹ Così [Corte cost., sent. n. 163 del 2023](#), cit.; in tale senso, già la [sent. n. 367 del 2007](#).

²⁰ Sul punto [Corte cost., sent. n. 19 del 2023](#), nonché già Id. [n. 229 del 2022](#).

²¹ [Corte cost., n. 240 del 2020](#).



Ne consegue dunque *de plano* come le regioni non possano determinare unilateralmente eccezioni a tale sistema posto che si genererebbe una sorta di *inversione degli interessi*, rendendo quello paesaggistico recessivo rispetto a quello urbanistico in palese violazione dei principi espressi dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e, prima ancora, dall'art. 9 Cost. Così ragionando, citando le stesse parole di una non risalente decisione della stessa Corte, diviene naturale conseguenza che "ove la legge regionale non preveda deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applichino direttamente e integrino il tessuto normativo regionale"²².

Sulla base di tali considerazioni e vista anche l'individuazione (appunto di competenza ministeriale) delle linee fondamentali della tutela del paesaggio nella sua dimensione nazionale ai sensi dell'art. 145, c. 1, del Codice, può senz'altro affermarsi come l'intangibilità del principio di preminenza della pianificazione paesaggistica affermato conduce alla realizzazione della protezione di quella "forma del Paese, creata dall'azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata, in modo intensivo o estensivo, nelle città o nella campagna, che agisce sul suolo, che produce segni della sua cultura", secondo la nota definizione di Alberto Predieri²³.

In tutte (e sole) le censure menzionate resta sempre sullo sfondo la lesione del principio di leale collaborazione²⁴, rilevato sul presupposto di una Regione che "con una mano" avrebbe approvato il PPR secondo il metodo (concertato) prescritto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, e, con l'altra, avrebbe invece unilateralmente adottato, a mezzo della sua legge in materia di governo del territorio – e dunque al di fuori del lungo percorso condiviso con lo Stato che ha condotto all'approvazione del PPR –, norme che attribuiscono ai comuni la capacità di imprimere in autonomia scelte derogatorie del PPR (in quanto, si ricordi, derogatorie del PRG) e, pertanto, idonee ad avvilire l'interesse paesaggistico: siffatto metodo di normazione sarebbe, dunque, costituzionalmente illegittimo, in virtù del fatto che il principio di leale collaborazione sovrintenderebbe a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e regioni, in quanto atto a regolarli in modo dinamico, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti. Le censure mosse in questo senso pur non avendo determinato nel caso di specie alcun pronunciamento da parte del Corte atteso essendo rimaste ogni volta assorbite a fronte della dichiarata inconsistenza dell'automatica violazione del PPR stesso, rimangono comunque di sicura pregnanza in linea generale.

²² Così, *ex plurimis*, [Corte cost., sent. n. 248 del 2022](#).

²³ A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Id.*, *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*, Milano, 1969, 11 ss.

²⁴ Specifica attenzione al tema della leale collaborazione in materia paesaggistica è dedicata da P. CARPENTIERI, *sub Art. 133*, in M. A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2019, 1188 ss.